

L'opzione completa il ventaglio delle chance per unire i periodi. La vecchiaia arriverà a rate

# Pensioni, il nuovo cumulo gratuito è pronto al debutto

Pagine a cura  
di DANIELE CIRIOLI

**A** regime il nuovo cumulo contributivo per la pensione. Consente di maturarne il diritto con la somma (cumulo) dei vari spezzoni di contributi versati in varie gestioni previdenziali per vari tipi di lavori svolti: dipendente, autonomo, professionale; nel pubblico o privato. In vigore dal 1° gennaio, finora la misura ha avuto raggio d'azione limitato, cioè senza facoltà di cumulare i contributi delle casse professionali per questioni sollevate dalle stesse Casse. La questione è stata risolta dalla circolare Inps n. 140/2017, con una soluzione tutta nuova, concordata con il ministero del lavoro: la pensione di vecchiaia a «formazione progressiva».

**Un puzzle di contributi.** La pensione? È sempre più un puzzle di contributi tra Inps e casse di previdenza professionali. In tempi di lavori brevi e discontinui, come quelli che stiamo vivendo da alcuni anni, anche la pensione non è più una e sola, ma la somma di tante quote corrispondenti a tanti spezzoni di contributi pagati in fondi, casse e gestioni previdenziali diversi. Per comporre questo puzzle, i lavoratori hanno a disposizione varie vie talvolta sovrapponibili tra di loro: dalla tradizionale ricongiunzione (gratuita per i fortunati vecchi lavoratori, oggi a pagamento) fino al «nuovo cumulo» della legge Bilancio 2017, da poco entrato a regime.

Il puzzle dei contributi, inoltre, può riguardare anche la natura degli stessi contributi. I periodi utili a ottenere la pensione, infatti, sono generalmente quelli durante i quali sono stati versati i contributi obbligatori in conseguenza dello svolgimento di attività lavorativa. La legge, però, consente di utilizzare anche altri tre «tipi» di copertura contributiva, ad esempio quelli relativi a periodi di malattia oppure agli anni di studio, al periodo di servizio militare. Riassumendo, i contributi utili alla pensione sono: i contributi «obbligatori» da lavoro; i contributi «figurativi»; i contributi «da riscatto»; i contributi «volontari».

Le vie per sommare gli spezzoni contributivi		
Procedura	Gestioni previdenziali interessate	Modalità
Ricongiunzione	Fpld, GS Autonomi, Fondi Sostitutivi, Fondi Esclusivi, Casse	Onerosa
Cumulo (autonomi)	Fpld, GS Autonomi	Gratuita
Cumulo contributivo	Fpld, GS Autonomi, Fondi Sostitutivi, Fondi Esclusivi, Gestione Separata, Casse	Gratuita
Computo	Fpld, GS Autonomi, Fondi Sostitutivi, Fondi Esclusivi, Gestione Separata	Gratuita
Totalizzazione	Fpld, GS Autonomi, Fondi Sostitutivi, Fondi Esclusivi, Fondo Clero, Gestione Separata, Casse	Gratuita
Nuovo cumulo	Fpld, GS Autonomi, Fondi Sostitutivi, Fondi Esclusivi, Gestione Separata, Casse	Gratuita
Fpld	Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps	
GS Autonomi	Gestione speciale dei lavoratori autonomi dell'Inps (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)	
Fondi Sostitutivi	Inpgi; ex Inpdai; ex fondo elettrici; ex fondo telefonici; ex Enpals; ex fondo volo; ecc.	
Fondi Esclusivi	Ex Inpdap; ex Poste Ipost; ex Ferrovie Stato; ex CTPS; ex Cpdel; ex Cpi; ex Cpuj; ex Cpi; etc.	
Fondo Clero	Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica	
Gestione Separata	Gestione separata dell'Inps	
Casse	Casse di previdenza dei liberi professionisti (digs n. 509/1994 e digs n. 103/1996)	

L'ordine d'elencazione dei quattro tipi di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto e volontaria) non è casuale, ma corrisponde a una priorità stabilita dalle norme di legge. Ciò vuol dire

Nel caso più frequente (coincidenza tra gli studi universitari e la leva) il riconoscimento figurativo per il servizio militare è preminente e quindi «annulla» il corrispondente riscatto di laurea (anche in questo caso è escluso il «raddoppio» dei periodi/ contributi).

**Dalla «ricongiunzione» al «nuovo cumulo».** Quella di poter «sommare» i diversi periodi contributivi, al fine di maturare un'unica pensione, è un'esigenza da sempre



che, in caso di coesistenza nella stessa settimana di una contribuzione obbligatoria e una figurativa (come, ad esempio, la sovrapposizione tra la retribuzione e l'inizio della maternità) si dà valore alla prima, senza possibilità di raddoppiare il periodo (lavoro più maternità). Così avviene anche per il secondo e il terzo tipo di contribuzione.

avvertita dai lavoratori. Infatti, nella vita di ogni lavoratore, pubblico o privato, dipendente, autonomo, professionista, capita di dover cambiato mestiere e funzione e, quindi, di ritrovarsi con diversi periodi assicurativi e contributi versati a diverse gestioni di previdenza (Inps, ex Inpdap, casse professionali). All'avvicinarsi del momen-

to della pensione si presenta il problema: come verranno calcolati i diversi spezzoni contributivi? Danno diritto tutti e alla stessa misura a una pensione? E, soprattutto: con quali requisiti posso mettermi in pensione? Oggi si contano diverse vie per maturare il diritto a una pensione quando si sono pagati contributi in varie gestioni:

- a) la ricongiunzione dei contributi che, in realtà, è una via con tre diverse direzioni:
  - 1) ricongiunzione verso il fondo pensione lavoratori dipendenti;
  - 2) ricongiunzione verso fondo diverso dal fondo pensione lavoratori dipendenti;
  - 3) ricongiunzione dei contributi delle casse di previdenza dei professionisti;
- b) il cumulo dei contributi per i lavoratori autonomi;
- c) il cumulo «contributivo»;
- d) il computo;
- e) la totalizzazione;
- f) il nuovo cumulo, da poco entrato a regime.

**La pensione di vecchiaia arriverà «a rate».** Il via libera al cumulo arriva con 10 mesi di ritardo (è stato introdotto dalla legge Bilancio del 2017, la n. 232/2016, art. 1, commi 195-198).

Per questo tempo è rimasto

parzialmente non operativo per via di perplessità sollevate dalle Casse sulla solidità dei propri bilanci.

Infatti, poiché con il cumulo si viene di fatto ad anticipare l'età della pensione, le Casse hanno temuto (non a torto) lo stravolgimento dei propri equilibri finanziari dal momento che avrebbero dovuto erogare anticipatamente le pensioni (e, quindi, sobbarcarsi di spese aggiuntive non preventivate).

Per superare l'impasse è arrivata la soluzione della «formazione progressiva» della pensione di vecchiaia con il nuovo cumulo, cosa che tiene distinti due momenti per le quote di pensione corrispondenti alle attività prestate da professionisti: quello della pensione e quello di effettiva percezione della pensione.

Va subito notato che la novità tocca soltanto la «pensione di vecchiaia con il nuovo cumulo» richiesta con contributi versati nelle Casse, ma non riguarda invece le altre pensioni che possono essere richieste con il nuovo cumulo, cioè la «pensione anticipata», la «pensione d'inabilità» e la «pensione ai superstiti».

La soluzione della «formazione progressiva» comporta che, per ottenere la «pensione di vecchiaia in cumulo», valgono le seguenti regole:

- per il «diritto» occorre maturare i requisiti minimi di età e di contributi previsti per l'Inps, considerando tutti i periodi contributivi, di tutte le gestioni previdenziali interessate dal cumulo (i requisiti sono nelle tabelle in altra pagina);

- la «misura» è data dalla somma di tante quote di pensione che ogni gestione previdenziale interessata dal cumulo calcola secondo le proprie regole (è il c.d. calcolo «pro-quota»);

- l'«erogazione» avverrà sempre e solo a cura dell'Inps, ma (ecco la novità) potrà avvenire anche per tranches e a epoche diverse: da subito sarà l'Inps a erogare la quota di pensione a carico delle proprie gestioni; ogni cassa interessata al cumulo, invece, erogherà la propria quota di pensione a partire dalla data di maturazione, da parte del lavoratore, dei requisiti di età e contributi previsti dalla stessa cassa (i requisiti sono nelle tabelle in altra pagina), i quali evidentemente potranno coincidere o meno con quelli dell'Inps (perciò la pensione si dice a «formazione progressiva», perché erogata anche a tappe differenti).

*Chi si è avvalso della ricongiunzione o della totalizzazione può fare marcia indietro*

# I dietrofront entro fine anno

**M**edici, ingegneri e architetti subito in pensione di vecchiaia con il nuovo cumulo, anche con la possibilità d'intascare immediatamente l'intero assegno di pensione. Anche i consulenti del lavoro, ragionieri e commercialisti possono ugualmente andare in pensione di vecchiaia, ma per ricevere l'assegno pieno di pensione dovranno attendere qualche anno in più.

**Pensione di vecchiaia (con nuovo cumulo).** La facoltà di «nuovo cumulo» può essere esercitata per la pensione di vecchiaia a condizione che il soggetto abbia i requisiti contributivi e anagrafici (età) previsti per le gestioni dell'Inps (si veda tabella). La facoltà deve avere a oggetto tutti e per intero i periodi contributivi presso le gestioni coinvolte. In particolare, è previsto che:

- la «facoltà» del nuovo cumulo può essere esercitata una volta maturati i requisiti (età e contributi) per la pensione di vecchiaia previsti dall'Inps;
- il «diritto» alla pensione di vecchiaia con il nuovo cumulo si consegue alla maturazione dei requisiti (età e contributi) più alti tra quelli contemplati dalle diverse gestioni interessate al cumulo (le casse prevedono, generalmente, requisiti più alti rispetto all'Inps);
- ciascuna gestione interessata al nuovo cumulo determina la propria quota di pensione da erogare, secondo le proprie regole (calcolo c.d. pro-quota).

In tabella sono indicati i requisiti di età e contributi che, previsti per l'Inps, vanno maturati ai fini del «diritto» alla pensione di vecchiaia in cumulo e per l'erogazione della prima quota di pensione (quella a carico dell'Inps); e sono indicati anche i requisiti di età e contributi fissati dalle singole casse di previdenza che, una volta maturati, determineranno la liquidazione delle ulteriori quote di pensione (pensione di vecchiaia «a formazione progressiva»).

**La domanda.** I soggetti intenzionati a esercitare la facoltà del «nuovo cumulo» devono presentare la relativa domanda all'ente di previdenza di ultima iscrizione e, in particolare, alla forma assicurativa dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a loro favore.

Nel caso in cui risulti iscritto da ultimo a più forme assicurative, l'interessato ha facoltà

di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. La facoltà del «nuovo cumulo» può essere esercitata per periodi contributivi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia, anticipata, d'inabilità e ai superstiti. La facoltà è esercitabile da soggetti che non siano

già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni interessate al nuovo cumulo, mentre è irrilevante il fatto di avere eventualmente già maturato i requisiti per il diritto autonomo alla pensione presso una delle gestioni interessate al cumulo.

**La revoca della ricongiunzione o totalizzazione.** Poiché il nuovo cumulo può risultare conveniente a qualche lavoratore che si sia avvalso della ricongiunzione (onerosa) o della totalizzazione contributiva, la legge di Bilancio ha previsto la possibilità di far marcia indietro su queste decisioni a quanti intendano avvalersi della nuova facoltà di cumulo per cui non si pagano oneri.

In particolare, a loro richiesta, a tali lavoratori è consentito il recesso e riconosciuto il rimborso di quanto versato, solo nei casi in cui non ci sia stato il pagamento integrale dell'importo dovuto.

La restituzione dell'onere pagato è fatto a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, senza maggiorazione di interessi. Per queste richieste di recesso è previsto un termine: un anno dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2017. Quindi 1° gennaio 2018.

In ogni caso, la restituzione non potrà essere richiesta se il lavoratore ha già ottenuto la liquidazione della pensione. Allo stesso modo anche chi abbia fatto richiesta di totalizzazione contributiva può rinunciarvi, per potersi avvalere della facoltà del cumulo, sempre a patto che il procedimento non sia concluso.

**La pensione anticipata (con nuovo cumulo).** I soggetti che hanno contributi versati in più gestioni e Casse professionali possono esercitare la facoltà del nuovo cumulo anche ai fini della liquidazione della pensione anticipata, il cui diritto si consegue alla maturazione del requisito di anzianità contributiva previ-

sto per l'Inps (si veda tabella). Per il conseguimento della pensione anticipata con il nuovo cumulo, inoltre, devono sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali ad esempio la cessazione dell'attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali. La pensione anticipata in regime di nuovo cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 1° febbraio 2017 (cioè dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del nuovo cumulo, avvenuta il 1° gennaio 2017).

## La vecchiaia dei professionisti nel 2017

Casse	Anagrafico (età)	Contributi
Inarcassa	66 anni	32 anni
Enpacl	67 anni (nati nel 1950)	5 anni
Cassa Forense	68 anni	33 anni o più di 5 e meno di 33
Inpgi	Uomini 60 anni / Donne 60-65 anni	20 anni
	Uomini 66 anni / Donne 64 anni	20 anni
Enpav	68 anni	35 anni
Enpam	67 anni e 6 mesi	5 anni con iscrizione al fondo
	67 anni e 6 mesi	15 anni cancellazione fondo
Enpaf	65 anni	20 anni
	68 anni	30 anni iscrizione / 20 contributi
Commercialisti	65 anni (nati fino al 1939)	30 anni
	66 anni (nati fino 1940-1941)	31 anni
	67 anni (nati fino 1942-1943)	32 anni
	68 anni (nati dal 1944 in poi)	33 anni
	70 anni (tutti)	25 anni
Geometri	69 anni	35 anni
	67 anni	20 anni
	70 anni	5 anni
Ragionieri	66 anni e 7 mesi (nati fino al 1947)	30 anni
	67 anni (nati nel 1948 e 1949)	31 anni
	68 anni (nati nel 1950 e 1951)	32 anni
	68 anni (nati nel 1952 e 1953)	33 anni
	68 anni (nati 1/1/54-30/6/1955)	34 anni
	68 anni (nati 1/7/55-31/12/1956)	35 anni
	68 anni (nati 1/1/57-30/6/1958)	36 anni
	68 anni (nati 1/7/58-31/12/1959)	37 anni
	68 anni (nati 1/1/60-30/06/1961)	38 anni
	68 anni (nati 1/7/61-31/12/1962)	39 anni
68 anni (dal 1° gennaio 1963)	40 anni	
Notariato	70/67/58 anni	20/30/35 anni
Epab - Enpap	65 anni	5 anni
Eppi - Epap	65 anni	5 anni
	Qualunque	40 anni

## La pensione anticipata (con nuovo cumulo)

### LA PENSIONE ANTICIPATA CON IL NUOVO CUMULO

Anni	Uomini	Donne
2017 e 2018	42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane)